



Seduta del

2 marzo 2021

Comunicata il

3 marzo 2021

Protocollo n.

193/2021

Interpellanza Fasani-Horath

concernente la valutazione dell'obbligo di vaccinazione tenendo conto delle incertezze legate al vaccino

Risposta del Governo

In merito alla domanda 1: conformemente all'art. 22 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), se esiste un pericolo considerevole, i Cantoni possono dichiarare obbligatorie le vaccinazioni tra l'altro di persone che esercitano determinate attività. Da un lato i relativi requisiti sono molto elevati, d'altro lato la cerchia di persone interessate deve essere definita con precisione e l'obbligo di vaccinazione deve essere limitato nel tempo (cfr. art. 38 ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano [ordinanza sulle epidemie, OEep; RS 818.101.1]). La legge sulle epidemie non prevede sanzioni esplicite in caso di infrazione/omissione. Conformemente alla dottrina e alla giurisprudenza predominanti, già il solo diritto del datore di lavoro di impartire istruzioni previsto dal contratto di lavoro dovrebbe costituire una base sufficiente per costituire un obbligo di vaccinazione per determinati gruppi di lavoratori (ad es. medici e personale curante a contatto con persone particolarmente a rischio) in una situazione pandemica acuta. Anche in questi casi si impongono un'accurata ponderazione degli interessi e un esame della proporzionalità nel singolo caso. Un trasferimento o una disdetta riconducibili al rifiuto di un lavoratore di vaccinarsi potrebbe in questo caso risultare giuridicamente ammissibile ovvero non abusivo (ai sensi dell'art. 336 Codice delle obbligazioni; RS 220). Si tratta tuttavia di questioni di diritto del lavoro, dunque di questioni di diritto privato, il cui giudizio di merito compete in fin dei conti ai tribunali civili.

In merito alla domanda 2: non è da escludere che le persone che non si sono vaccinate debbano attendersi delle restrizioni in futuro. L'influenza che il Cantone può esercitare su restrizioni emanate da altri Stati o dalla Confederazione è nulla o solo molto limitata. Al momento non è possibile valutare se eventualmente anche il Cantone dovrà emanare corrispondenti restrizioni. Le restrizioni decise da dettaglianti,

imprese di trasporto od organizzatori di manifestazioni sono soggette al diritto privato. L'opportunità o la legittimità delle stesse dovranno essere chiarite nel quadro del giudizio da parte di un tribunale.

In merito alla domanda 3: la questione relativa alla sussistenza di un "pericolo considerevole" deve essere valutata dalle autorità cantonali sulla base dei fattori elencati nell'art. 38 cpv. 1 OE. Si tratta dei fattori seguenti:

- a. gravità di una possibile malattia e il rischio di una sua propagazione;
- b. pericolo per persone particolarmente vulnerabili;
- c. situazione epidemiologica a livello cantonale, nazionale e internazionale, coinvolgendo l'UFSP;
- d. efficacia attesa di un eventuale obbligo di vaccinazione;
- e. idoneità ed efficacia di altre misure per limitare il rischio sanitario.

Se dalla valutazione di questi fattori risulta che sussiste una messa in pericolo della salute pubblica oggettivamente sufficiente dal profilo epidemiologico (pericolo considerevole), i Cantoni possono dichiarare obbligatorie le vaccinazioni di gruppi di popolazione a rischio, di persone particolarmente esposte e di persone che esercitano determinate attività. Un eventuale obbligo di vaccinazione deve essere limitato nel tempo e la vaccinazione non deve essere imposta con forme di coercizione fisica (art. 38 cpv. 3 LE). La valutazione deve avvenire tenendo conto del principio della proporzionalità. Di conseguenza un obbligo di vaccinazione può essere disposto soltanto se esso (oltre a essere idoneo e fondato) è necessario, vale a dire nel "caso in cui non sia possibile raggiungere l'obiettivo con altri provvedimenti". Sono intese ad esempio misure igieniche più severe, l'obbligo di indossare una mascherina e/o guanti, un'informazione costante e trasparente del pubblico (art. 9 LE) al fine di rendere possibile un agire autoresponsabile o vaccinazioni su base volontaria. Un obbligo di vaccinazione rappresenta perciò un'ultima ratio per evitare un pericolo imminente per la salute e l'economia pubblica. Al momento il Governo non intravede alcun motivo che giustificerebbe un tale obbligo.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Mario Cavigelli

Il Cancelliere:

Daniel Spadin